

Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2014 — Tubes Radiatori/UAMI — Antrax It(Causa T-315/12) ⁽¹⁾

[«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un radiatore per riscaldamento — Disegno o modello anteriore — Motivo di nullità — Assenza di carattere individuale — Assenza di impressione generale diversa — Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 — Affollamento dello stato dell'arte — Obbligo di motivazione»]

(2014/C 129/23)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Tubes Radiatori (Resana, Italia) (rappresentanti: S. Vera, K. Muraro, M. Balestriero e P. Menapace, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente F. Mattina, successivamente P. Bullock, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Antrax It Srl (Resana) (rappresentante: L. Gazzola, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI del 3 aprile 2012 (procedimento R 953/2011-3), relativa a un procedimento di nullità tra l'Antrax It Srl e la Tubes Radiatori Srl

Dispositivo

- 1) *La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 3 aprile 2012 (procedimento R 953/2011-3) è annullata.*
- 2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 3) *L'UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Tubes Radiatori Srl.*
- 4) *L'Antrax It Srl sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 273 dell'8.9.2012.

Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2014 — Globosat Programadora/UAMI — Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL)(Causa T-348/12) ⁽¹⁾

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo SPORT TV INTERNACIONAL — Marchio nazionale figurativo anteriore SPORTV — Impedimento relativo alla registrazione — Prova dell'uso del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 e regola 22 del regolamento (CE) n. 2868/95»

(2014/C 129/24)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Globosat Programadora Ltda (Rio de Janeiro, Brasile) (rappresentante: S. Micallef, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Sport TV Portugal, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: B. Braga da Cruz e J. Pimenta, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 23 maggio 2012 (procedimento R 2079/2010-4), relativa ad un'opposizione tra la Globosat Programadora Ltda e la Sport TV Portugal, SA.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Globosat Programadora Ltda è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 311 del 13.10.2012.

Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2014 — Borrajo Canelo/UAMI — Tecnoazúcar (PALMA MULATA)

(Causa T-381/12) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Procedura di decadenza — Marchio comunitario denominativo PALMA MULATA — Uso serio — Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo»)

(2014/C 129/25)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Ana Borrajo Canelo (Madrid, Spagna); Carlos Borrajo Canelo (Madrid); e Luis Borrajo Canelo (Madrid) (rappresentante: A. Gómez López, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Schifko, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Tecnoazúcar (L'Avana, Cuba) (rappresentante: J. Carbonell Callicó, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 21 maggio 2012 (procedimento R 2265/2010-2), relativa ad una procedura di decadenza tra i sigg.ri Ana Borrajo Canelo, Carlos Borrajo Canelo e Luis Borrajo Canelo, da un lato, e la Tecnoazúcar, dall'altro.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) I sigg.ri Ana Borrajo Canelo, Carlos Borrajo Canelo e Luis Borrajo Canelo sono condannati alle spese.

⁽¹⁾ GU C 343 del 10.11.2012.

Sentenza del Tribunale del 13 marzo 2014 — Heinrich/UAMI — Commissione (European Network Rapid Manufacturing)

(Causa T-430/12) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo European Network Rapid Manufacturing — Impedimento assoluto alla registrazione — Imitazione dell'emblema di un'organizzazione internazionale intergovernativa — Articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 6 ter della convenzione di Parigi»)

(2014/C 129/26)

Lingua processuale: il tedesco